


N. 00578/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 401 del 2012, proposto dal Comune di Pisticci, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anio D'Angella, come da mandato a margine del ricorso ed in virtù della Del. G.M. n. 240 dell'8.11.2012, con domicilio eletto in Potenza Via Ciccotti n. 10 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Lapolla;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., e Tribunale di Matera, in persona del Presidente p.t., entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege presso gli Uffici della predetta Avvocatura Distrettuale dello Stato, siti in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 48;

per l'annullamento

del Decreto n. 73 del 24.10.2012, con il quale il Presidente del Tribunale di Matera, ai sensi dell'art. 48 quinquies R.D. n. 12/1941, ha disposto che "a

decorrere dal 12.11.2012 tutti gli affari civili -anche già pendenti-, che per il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientrano nella circoscrizione della Sezione distaccata di Pisticci, saranno trattati presso la Sede centrale di Matera”;

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle predette Amministrazioni Statali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Pasquale Mastrantuono e gli Avv.ti Anio D'Angella ed Amedeo Speranza.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

A. -Con nota prot. n. 1453 del 13.9.2012 il Presidente del Tribunale di Matera, dopo aver richiamato il D.Lg.vo n. 155/2012 (il quale ha previsto la soppressione della Sezione distaccata di Pisticci ed il suo accorpamento al Tribunale di Matera con decorrenza dal 13.9.2012), chiedeva, ai sensi dell'art. 48 quinquies R.D. n. 12/1941, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera il parere sulla proposta di accentramento presso la Sede centrale del Tribunale di Matera “di tutti gli affari civili pendenti presso la Sezione distaccata di Pisticci e dei nuovi che dovessero sopravvenire”.

Nella richiesta si evidenziava da un lato “la perdurante carenza di risorse umane” della predetta Sezione distaccata, dove, “a fronte di un organico di 7 unità” ... “peraltro del tutto inadeguato alle reali esigenze del ridetto Ufficio”, risultavano presenti in servizio soltanto 1 Cancelliere titolare, affiancato da 1 operatore giudiziario, in applicazione dall'Ufficio del Giudice di Pace di Rotondella in via

continuativa e per l'intera settimana, 1 ausiliario, in applicazione dall'Ufficio del Giudice di Pace di Stigliano per tre giorni alla settimana, e 2 unità (che, non rivestendo la qualifica di pubblici dipendenti, potevano svolgere solo attività manuali), assegnate dal Comune di Pisticci; dall'altro lato che il carico di lavoro, gravante su 2 magistrati togati e 2 GOT, consisteva in 2.630 cause civili, pendenti al 31.7.2012, ed in 1.757 affari penali, pendenti al 31.8.2012.

Nella seduta del 6.10.2012 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera esprimeva parere contrario sui rilievi che la copertura dei posti vacanti poteva essere assicurata mediante gli istituti della mobilità intra ed extracompartimentale e del trasferimento d'ufficio, della contrastante Ordinanza TAR Milano Sez. III n. 116 del 18/20.1.2012, confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con Ordinanza n. 618 del 14.2.2012, ed anche degli artt. 8 ed 11 del D.Lg.vo n. 155/2012.

Anche il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza, a maggioranza, esprimeva nella seduta del 17.10.2012 parere sfavorevole, in quanto il trasferimento di tutto il contenzioso civile di pertinenza della Sezione distaccata di Pisticci presso la Sede centrale di Matera risultava contrastante "con l'esegesi testuale dell'art. 48 quinquies R.D. n. 12/1941, che, nel fare riferimento a gruppi omogenei di procedimenti, non può inerire all'intero genus della materia civilistica".

A.1 -Ciononostante, con Decreto n. 73 del 24.10.2012, il Presidente del Tribunale di Matera, ai sensi dell'art. 48 quinquies R.D. n. 12/1941, ha disposto che "a decorrere dal 12.11.2012 tutti gli affari civili -anche già pendenti-, che per il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientrano nella circoscrizione della Sezione distaccata di Pisticci, saranno trattati presso la Sede centrale di Matera", attesocchè:

- 1) la carenza di organico, evidenziata con la citata nota prot. n. 1453 del 13.9.2012, costituiva una condizione di “impossibilità oggettiva di assicurare a Pisticci un livello minimo di funzionalità”;
- 2) doveva escludersi qualsiasi ipotesi di copertura delle vacanze e/o potenziamento dell’organico amministrativo della Sezione di Pisticci, in quanto il 19.10.2012 nell’ambito della Corte di Appello di Potenza era stato indetto un interpello, riservato ai dipendenti in servizio negli Uffici soppressi dal D.Lg.vo n. 155/2012, per cui poteva ragionevolmente presumersi che i due predetti dipendenti, che lavoravano “in applicazione” presso la sede distaccata di Pisticci sarebbero stati trasferiti in altri Uffici Giudiziari del Distretto, con ulteriore ed irrimediabile compromissione della funzionalità della Sezione distaccata di Pisticci;
- 3) della carenza di organico presso la sede di Pisticci si era già occupato con Delibere del 5.7.2006 e del 22.10.2008 il Consiglio Superiore della Magistratura ed, in attuazione di tali Delibere, il Presidente del Tribunale di Matera, ai sensi dell’art. 48 quinquies R.D. n. 12/1941, aveva già disposto il trasferimento dalla Sezione distaccata di Pisticci alla Sede centrale di Matera di tutti i ricorsi per decreto ingiuntivo e tutti i giudizi di esecuzione mobiliare ed eventuali relative opposizioni dal 2.1.2007, di tutti gli affari civili e penali da trattare durante il periodo feriale dall’anno 2008, dei procedimenti penali per direttissima con udienza necessariamente a fissarsi nel giorno prefestivo e festivo e dei procedimenti cautelari civili dall’anno 2010;
- 4) pur potendo destare qualche preoccupazione per i cittadini, la soluzione disposta rappresentava un sicuro miglioramento per la funzionalità complessiva dell’organizzazione del Circondario, in quanto la scarsità delle risorse umane rendeva “il servizio giustizia erogato presso la Sezione di Pisticci decisamente

insufficiente, avuto riguardo ai tempi della risposta giudiziaria, che molto spesso è fonte di risarcimento per irragionevole durata”;

5) il Dirigente amministrativo aveva riferito che il maggior carico di lavoro presso la sede centrale non avrebbe comportato “disfunzioni nei servizi di cancelleria e nell’attività di supporto ai lavori quotidiani dei magistrati addetti, tenuto anche conto del più che probabile e prossimo arrivo in servizio di personale degli Uffici Giudiziari soppressi del Circondario, dopo la definizione del richiamato interpello distrettuale”;

6) la giurisprudenza, richiamata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera, non era pertinente, in quanto anteriore al D.Lg.vo n. 155/2012, il cui art. 11 era “funzionale alla migliore organizzazione delle materiali operazioni di trasferimento dalle sedi sopresse a quelle accorpanti”, mentre presso la sede di Pisticci permanevano “gravi ed indifferibili esigenze di servizio”, che non consentivano “attualmente il minimo funzionamento del settore civile di Pisticci”;

7) le parole “gruppi omogenei di procedimenti”, contenute nell’art. 48 quinquies R.D. n. 12/1941, presupponevano “lo spostamento di affari dalla sede distaccata alla centrale quando vi siano reciproche esigenze di miglior funzionamento del servizio e non, come nella fattispecie, il caso in cui la Sezione distaccata non è in grado di funzionare, per quanto attiene agli affari civili non ancora centralizzati”.

A.2 -Tale Decreto n. 73 del 24.10.2012 è stato impugnato con il presente ricorso (notificato il 13.11.2012), deducendo:

1) violazione del D.Lg.vo n. 155/2012 e degli artt. 48 e ss. R.D. n. 12/1941 (1° motivo);

2) dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, della L. n. 241/1990 e dei Decreti Legislativi nn. 155 e 156 del 2012, nonché l’eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione,

- carezza dei presupposti di fatto e di diritto e manifesta ingiustizia (2° motivo);
- 3) violazione degli artt. 7, 11 e 15 L. n. 241/1990 (3° motivo);
 - 4) eccesso di potere per motivazione apparente e/o inesistente, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e sviamento della causa tipica (4° motivo);
 - 5) illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011 e conseguentemente dei Decreti Legislativi nn. 155 e 156 del 2012 per contrasto con gli artt. 3, 24, 70, 72, 76, 77 e 97 della Costituzione, tenuto pure conto dell'art. 15, commi 2, lett. a), e 3, L. n. 400/1988, dell'art. 96 bis, comma 7, del Regolamento della Camera dei Deputati e dell'art. 97, comma 1, del Regolamento del Senato (5° motivo).

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente ed ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del Comune ricorrente oltre all'infondatezza del ricorso, anche sulla scorta a) di un successivo parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza del 13.11.2012, con il quale viene evidenziato che il Decreto Presidente Tribunale di Matera n. 73 del 24.10.2012 "viene incontro ad un'esigenza eccezionale che si sostanzia nell'impossibilità di funzionamento della Sezione Civile della sede distaccata di Pisticci"; b) dell'atto prot. n. 2004 del 29.11.2012, con il quale il funzionario dell'Area Amministrativa del Tribunale di Matera ha attestato che dal 12.11.2012 le udienze civili della Sezione distaccata di Pisticci vengono svolte presso la sede centrale di Matera dagli stessi magistrati assegnati tabellarmente alla predetta Sezione distaccata e che tutti fascicoli del settore civile della Sezione distaccata di Pisticci sono stati trasferiti presso la Cancelleria della sede di Matera.

B. -In via preliminare, va affermata la legittimazione ad agire e l'interesse a ricorrere del Comune di Pisticci, in quanto, a sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000, il Comune rappresenta la propria comunità, nella cura dei suoi

interessi e nella promozione del suo sviluppo, e fra gli interessi del Comune risulta compreso anche quello di cui è causa, finalizzato al mantenimento del contenzioso di diritto civile presso la Sezione distaccata del Tribunale nel proprio centro abitato, mentre il provvedimento impugnato produce sicuramente effetti diretti ed indiretti nei confronti degli abitanti del Comune medesimo. Inoltre, va evidenziato che il Comune ha contribuito alla ristrutturazione dell'Ufficio Giudiziario di cui è causa.

B.1 -Nel merito, il presente ricorso risulta fondato.

Al riguardo, va premesso che con l'art. 1, comma 1, della L. n. 148/2011 è stato convertito in Legge il D.L. n. 138/2011, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (cd. seconda manovra di agosto, per fronteggiare le eccezionali situazioni in atto di crisi economica internazionale e di instabilità dei mercati finanziari, finalizzata all'anticipazione del pareggio del bilancio dello Stato nell'anno 2012). Con tale norma, commi da 2 a 5, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più Decreto Legislativi, per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli Uffici Giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridurre gli Uffici Giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del Tribunale Ordinario nei Circondari di Comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011; b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli Uffici Giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio

giustizia nelle grandi aree metropolitane; c); d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle Sezioni distaccate di Tribunale, anche mediante accorpamento ai Tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b); e); f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun Distretto di Corte d'Appello, incluse le sue Sezioni Distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali Tribunali con relative procure della Repubblica; g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei Tribunali e delle Procure della Repubblica presso il Tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di Tribunale, di Sezioni Distaccate e di Procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze; h); i); l) prevedere la riduzione degli Uffici del Giudice di Pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro; m); n); o); p); q)

In attuazione del detto art. 1, comma 2, il D.Lg.vo n. 155/2012 sopprimeva la Sezione distaccata di Pisticci e disponeva il suo accorpamento al Tribunale di Matera, prevedendo agli artt. 9, commi 1 e 2, e 11, commi 1 e 2, che “le udienze fissate dinanzi ad uno degli Uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente Decreto” e “12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto”, cioè tra il 13.9.2012 (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) ed il 13.9.2013, “sono tenute presso i medesimi Uffici”, specificando che in tale periodo “il processo si considera pendente davanti all'Ufficio Giudiziario destinato alla soppressione”, con la puntualizzazione che le udienze successive al 13.9.2013 dovevano tenersi presso l'Ufficio Giudiziario incorporante.

Inoltre, il D.Lg.vo n. 155/2012, all'art. 2, comma 1, lett. c), ha abrogato espressamente gli artt. 48 bis, 48 ter, 48 quater, 48 quinquies e 48 sexsies R.D. n. 12/1941, cioè le norme che disciplinava le Sezioni distaccate di Tribunale, mentre, all'art. 8, commi 1 e 2, ha previsto che il Ministro della Giustizia, sentiti il Presidente del Tribunale, il Consiglio Giudiziario, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e le Amministrazioni Locali interessate, poteva disporre l'utilizzo, "a servizio del Tribunale", per 5 anni decorrenti dal 13.9.2013, "(de)gli immobili di proprietà dello Stato ovvero di proprietà comunale, interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'art. 19 L. n. 119/1981" (cioè mediante mutui contratti dagli Enti Locali con la Cassa Depositi e Prestiti, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato), "adibiti a servizio degli Uffici Giudiziari e delle Sezioni Distaccate soppressi".

Sempre in attuazione del predetto art. 1, comma 2, L. n. 148/2011, il D.Lg.vo n. 156/2012 ha soppresso, nell'ambito del Circondario del Tribunale di Matera, gli Uffici di Giudici di Pace di Pisticci, Irsina, Rotondella, San Mauro Forte, Stigliano e Tricarico, cioè tutti gli Uffici di Giudice di Pace del Circondario, eccetto quello di Matera.

Dalla normativa sopra descritta si evince chiaramente che le Sezioni distaccate di Tribunale, destinate alla soppressione, continuano ad operare fino al 13.9.2013, per cui anche l'abrogazione degli artt. 48 bis, 48 ter, 48 quater, 48 quinquies e 48 sexsies R.D. n. 12/1941, cioè della normativa che disciplina tali Uffici Giudiziari, decorre dalla predetta data del 13.9.2013.

Conseguentemente, deve ritenersi che fino al 13.9.2013 il Presidente del Tribunale di Matera può emanare, ai sensi dell'art. 48, comma 2, quinquies R.D. n. 12/1941, i provvedimenti di trasferimento di "gruppi omogenei di procedimenti" dalla Sezione distaccata di Pisticci alla Sede centrale di Matera.

In tema, questo Tribunale ritiene condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, richiamato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera nel parere negativo del 6.10.2012 (cfr. Ordinanze TAR Milano Sez. III nn. 115, 116 e 117 del 18/20.1.2012, confermate dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con Ordinanze nn. 616, 617 e 618 del 14.2.2012), secondo cui il suddetto potere ex art. 48, comma 2, quinquies R.D. n. 12/1941, per poter essere esercitato, deve veder ricorrere sia il presupposto delle "particolari esigenze" (come per es. quella di cui è causa relativa alla carenza di personale amministrativo), sia l'altro presupposto della devoluzione di "gruppi omogenei di procedimenti", cioè di tipologie astratte di controversie e perciò di una parte delle cause civili o delle cause penali, ma certamente non tutte le controversie civili, come avvenuto nella specie (sul punto cfr. pure TAR Palermo Sez. I Sent. n. 161 del 20.1.2012).

Ciò perché l'art. 48 quater R.D. n. 12/1941, quando stabilisce che alle Sezioni distaccate sono attribuiti "gli affari civili e penali sui quali il Tribunale giudica in composizione monocratica", eccetto "le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie", tenendo conto di quanto statuito dall'art. 83 ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile, assume la configurazione di una norma riconducibile al principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25, comma 1, della Costituzione, anche se non si tratta di una competenza per territorio in senso tecnico.

Tale orientamento giurisprudenziale non risulta intaccato dal D.Lg.vo n. 155/2012, in quanto, come sopra già detto, dal combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 1, lett. c), 9, commi 1 e 2, e 11 comi 1 e 2, di tale Decreto Legislativo si desume agevolmente che l'art. 48, comma 2, quinquies R.D. n. 12/1941 -e perciò anche la sua prevalente interpretazione giurisprudenziale- continuano a rimanere vigenti fino al 13.9.2013.

Conseguentemente, anche gli effetti dell'interpello, indetto il 19.10.2012 dalla Corte di Appello di Potenza e riservato ai dipendenti in servizio negli Uffici soppressi dal D.Lg.vo n. 155/2012, diventano efficaci dopo il 13.9.2013, per cui deve ritenersi che sia l'operatore giudiziario, in applicazione dall'Ufficio del Giudice di Pace di Rotondella in via continuativa e per l'intera settimana, sia l'ausiliario, in applicazione dall'Ufficio del Giudice di Pace di Stigliano per tre giorni alla settimana, rimarranno a lavorare presso la sede distaccata di Pisticci, anche perché l'efficacia della soppressione degli Uffici di Giudice di Pace si estenderà oltre il 13.9.2013 (sul punto cfr. art. 3 D.Lg.vo n. 156/2012).

Pertanto, l'art. 48, comma 2, quinquies R.D. n. 12/1941 non può essere interpretato in senso così estensivo, come ritenuto dall'Amministrazione resistente, per attuare, prima del 13.9.2013, il generale trasferimento dalla Sezione distaccata di Pisticci alla Sede centrale di Matera di tutti gli affari civili pendenti.

Per completezza di indagine, vista la Pianta Organica, che prevede l'impiego presso la Sezione distaccata di Pisticci di sole 7 unità, con presenza attuale di 4,5 unità (tenuto conto anche delle due unità provenienti dal Collocamento, di cui 1 addetto a mansioni d'ordine di segreteria ed 1 tecnico informatico, con prestazione lavorativa per entrambi di 20 ore settimanali e con impegno del Comune di Pisticci di corrispondere a ciascuna di tali 2 unità l'indennità mensile di 400,00 € oltre "oneri assicurativi INAIL, costo polizza RCT e quant'altro necessario", le quali, se non possono svolgere alcuna funzione certificativa, sicuramente espletano tutte le attività necessarie al funzionamento dell'Ufficio

Giudiziario), va pure rilevato che la Sezione di Pisticci potrà ora giovare dell'apporto per due giorni alla settimana di altri due dipendenti del Comune di Pisticci (cfr. nota Presidente Consiglio Comunale di Pisticci prot. n. 21451 del 27.9.2012).

Pertanto, anche alla luce di quest'ultima novità deve ritenersi che la Sezione distaccata di Pisticci possa funzionare fino al 13.9.2013.

Infine, sotto il profilo logistico-strutturale, va pure rilevato che dalla successiva nota prot. n. 1792 del 7.11.2012, con la quale il Presidente del Tribunale di Matera, ai sensi dell'art. 8 D.Lg.vo n. 155/2012 ed in adesione ad apposita decisione assunta all'unanimità dalla Commissione Circondariale di Manutenzione del Tribunale di Matera nella seduta del 18.10.2012, ha chiesto al Ministro della Giustizia di poter utilizzare dopo il 13.9.2013, a servizio del Tribunale di Matera, l'immobile, dove attualmente ha la sede la Sezione distaccata di Pisticci, si desume agevolmente che i locali del Tribunale di Matera risultano al momento insufficienti per incorporare la Sezione distaccata di Pisticci.

Si considerano assorbite le altre censure.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011 e conseguentemente dei Decreti Legislativi nn. 155 e 156 del 2012 per contrasto con gli artt. 3, 24, 70, 72, 76, 77 e 97 della Costituzione, sollevata dalle parti ricorrenti, essa risulta irrilevante poichè la controversia in esame è stata definita senza la necessità di dover trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Comunque, va rilevata l'omogeneità tra le disposizioni del D.L. n. 138/2011 ed il citato art. 1, comma 2, della Legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011 e la conformità della soppressione della Sezione distaccata di Pisticci alla lett. a) della norma di delega, sospettata di incostituzionalità, che garantisce comunque la permanenza del Tribunale nei Comuni capoluogo di provincia.

Mentre il diritto di difesa va contemperato con le esigenze di carattere finanziario.

B.2. -A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso in esame e, per l'effetto, l'annullamento dell'impugnato Decreto Presidente Tribunale di Matera n. 73 del

24.10.2012.

Tenuto conto dell'incongruità della Pianta Organica della Sezione distaccata di Pisticci, peraltro mai interamente coperta, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, mentre il Contributo unificato va posto a carico dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il Decreto Presidente Tribunale di Matera n. 73 del 24.10.2012.

Spese compensate, con rifusione del Contributo unificato da parte dell'Amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Antonio Ferone, Consigliere

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 29/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)